ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

ACIREALE – VIA Degli Ulivi, 19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 57

OGGETTO: P.N.R.R. Programma di riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica "sicuro, verde e sociale". Lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico nei n. 26 alloggi popolari siti in Via Vincenzo Bellini, n. 12, Zafferana Etnea". CUP: C19J21047280002- CIG: A023CE22D5

Autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 a favore della ditta Etna Costruzioni di Rapisarda Salvatore & C. SAS

L'anno 2024 Il giorno sei

del mese di Marzo

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO

- Che con Determina dirigenziale N° 251 del 22 dicembre 2022, questo Istituto ha determinato di affidare "l'espletamento della procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico nei 26 alloggi popolari siti in Via Vincenzo Bellini, n. 12, Zafferana Etnea (CT)", di cui al Bando Pubblico Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Programma di Riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica "Sicuro, Verde e Sociale" (P.N.C.-C.13), attraverso un sistema di gara telematica all'Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.), Sezione Territoriale di Catania, mediante l'utilizzo del **servizio telematico sulla piattaforma "SITAS e Procurement**";
- Che con Determina Dirigenziale N° 58 del 15/03/2023, si è preso atto dei Verbali n. 1 del 23 febbraio e N° 2 del 28 febbraio 2023, della Commissione di gara costituita presso l'U.R.E.G.A. di Catania, nel quale, viene proposta l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di "efficientamento energetico di miglioramento sismico nei N° 26 alloggi popolari siti in Via Bellini del Comune di Zafferana Etnea (CT)" al concorrente ATI Nuova Costruzioni Srls-Sa.Fra Srl, Partita IVA 02806650848 con sede in Stromboli n. 3/C Agrigento (AG), che ha presentato un ribasso del -36,56%, e quindi un'offerta economica per l'importo di € 2.644.780,68, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 109.104,48, per complessivi € 2.753.885,16;

PRESO ATTO

- Che con Determina Dirigenziale N° 114 del 05/06/2023, previa verifica dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, è stata resa efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione di cui alla determina Dirigenziale N° 58 del 15/03/2023, relativamente all'appalto dei lavori "efficientamento energetico di miglioramento sismico nei N° 26 alloggi popolari siti in Via Bellini del Comune di Zafferana Etnea (CT)" a favore dell'Operatore Economico ATI Nuova Costruzioni Srls-Sa.Fra Srl;

-DATO ATTO che in data 26 luglio 2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa ATI Nuova Costruzioni Srls-Sa.Fra Srl, - Partita IVA 02806650848 con sede in Stromboli n. 3/C Agrigento (AG);

Considerato che:

- -con nota introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 489 del 08/02/2024, l'Appaltatore ha comunicato l'intenzione di subappaltare all'impresa Etna costruzioni Edili di Rapisarda Salvatore & C. S.A.S. con sede in Santa Venerina (CT) Via Acque Bongiardo, 21/A, P. IVA 04362230874 le lavorazioni di carpenteria in cemento armato per la costruzione della Palazzina 2, per l'importo complessivo di € 80.000,00, IVA esclusa, di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, trasmettendo la documentazione utile e necessaria alle verifiche dei requisiti morali e speciali in capo al subappaltatore;
- -l'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e l'art. 51 del C.S.A., consentono l'affidamento dei lavori in subappalto alle seguenti condizioni:
- che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito presso la stazione appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dell'iscrizione all'A.N.C. per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, ovvero sia in possesso de requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 51 del C.S.A.;
- -nel contratto di subappalto le parti hanno previsto il pagamento diretto della Stazione Appaltante al subappaltatore;
- l'impresa aggiudicataria, nella comunicazione della volontà di subappaltare, nota prot. n. 489 del 08 febbraio 2024, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione;
- -il R.U.P. ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;
- -la ditta Etna costruzioni Edili di Rapisarda Salvatore & C. S.A.S. è da qualificare come piccola impresa ai sensi del D.M. 18.04.2005, e pertanto sussiste la condizione prevista dall'art. 105, co. 11, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini del pagamento diretto delle prestazioni eseguite in regime di subappalto, come richiesto nel contratto del 27/01/2024;
- -il valore economico dei lavori per i quali l'Appaltatore ad oggi ha chiesto autorizzazione al subappalto è nei limiti stabiliti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016;
- in data 20 febbraio 2024, prot. n. 656, la ditta Appaltatrice ha inviato una nota esplicativa sul prezzo di € 120 al Mc;
- in data 05 marzo 2024, prot. n. 791, è stato introitato il D.U.R.C. della ditta Etna costruzioni Edili di Rapisarda Salvatore & C. S.A.S. con sede in Santa Venerina (CT) Via Acque Bongiardo, 21/A, P. IVA 04362230874;
- in data 05 marzo 2024, prot. n. 791, è stata introitata dichiarazione sulla capacità economica e finanziaria dell'impresa subappaltatrice;
- questa Stazione Appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto, nel caso in cui la verifica documentale del possesso dei requisiti generali e speciali non risultasse positiva, senza che la

ditta subappaltatrice e l'impresa appaltatrice possano avanzare alcuna pretesa od eccezione a titolo di risarcimento danni, indennizzo e/o rimborso spese verso l'Ente aggiudicatore; -Rilevato che:

- -il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento *ex lege*, che non implica subentro della Stazione Appaltante nel contratto di subappalto;
- -il Direttore dei lavori provvederà alla contabilizzazione delle prestazioni eseguite, emettendo un unico SAL sul quale l'appaltatore indicherà le prestazioni eseguite dal subappaltatore e a fronte di tali indicazioni il RUP emetterà il certificato di pagamento, procedendo quindi con richiesta di emissione di distinti mandati di pagamento a favore di appaltatore e subappaltatore, previa verifica della regolarità del D.U.R.C.;
- il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante non deroga alle regole generali di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA (D.P.R.) n. 633/1972). Pertanto, il sub appaltatore dovrà fatturare i lavori eseguiti all'appaltatore, in osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e s. DPR 633/72), con applicazione del regine del reverse charge (art. 17, co. 6, lett. a) DPR 673/2022) e quindi senza esposizione dell'IVA. L'appaltatore dovrà integrare la fattura ricevuta dal subappaltatore con l'indicazione dell'aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa. Conseguentemente, lo stesso appaltatore emetterà fattura nei confronti della stazione appaltante, con l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 17-ter del medesimo DPR 633/1972, indicando quindi l'imponibile e l'imposta per l'importo complessivo dei lavori eseguiti, compresi quelli realizzati dal subappaltatore, detratto l'importo dell'anticipazione da recuperare, in modo da consentire la graduale ed automatica diminuzione dell'importo della garanzia nel corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione; nella fattura dovrà annotare la dicitura "scissione dei pagamenti-art. 17 –ter D.P.R. 633/1972; l'iva verrà versata dalla Stazione appaltante direttamente all'Erario.

Visti e considerati:

- -il D. Lgs. n. 50/2016;
- -il D. Lgs. n. 150/2011 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 82 e ss.;
- -la legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- -il Comunicato del Presidente ANAC del 25/11/2020 recante "Indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa";
- -il D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;
- -il fascicolo d'ufficio del procedimento autorizzativo del subappalto da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determina anche se non materialmente allegato;

DETERMINA

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2. Autorizzare l'impresa affidataria dei lavori in oggetto ed indicata in preambolo, a subappaltare all'impresa Etna costruzioni Edili di Rapisarda Salvatore & C. S.A.S. con sede in Santa Venerina (CT) Via Acque Bongiardo, 21/A, P. IVA 04362230874 le lavorazioni di carpenteria in cemento armato per la costruzione della Palazzina 2, per l'importo complessivo di € 80.000,00, IVA esclusa, di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- 3. Provvedere al pagamento diretto del subappaltatore, come richiesto dall'appaltatore e previsto dall'art. 105, co. 13, del D. Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate in premessa.
- 4. Dare atto che il contratto di subappalto è collegato negozialmente al contratto d'appalto principale.

- 5. Dare atto che le modalità esecutive dell'opera, a seguito del subappalto richiesto, non vengono alterate, cosicché l'impresa appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto.
- 6. Dare atto che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 7. Dare atto, altresì, in relazione al pagamento degli obblighi retributivi e contributivi di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003 l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale verso il subappaltatore ai sensi dell'art. 105, co. 8 e 13, D. Lgs. n. 50/2016, fermo per tutto il resto quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto di lavori in oggetto.
- 8. Prevedere che la ditta appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione di lavori, nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105, co. 8 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
- 9. DARE ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG: 9552635BC5 e CUP 19J21047280002.
- 10. Pubblicare la presente determina a contrarre sul sito istituzionale di questo Ente.
- 11. Dichiarare il presente provvedimento rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
- 12. Dare atto che ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190, con quanto testé determinato.

f.to Il Direttore Generale (Avv. Maria Elisa Trovato)